

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAPONI, DI PRISCO, BERA, BRAMBILLA, TREBBI, BITOSSO, SAMARITANI, VACCHETTA, BOCCASSI, FIORE, MASCIALE** e **MINELLA MOLINARI**

Angiola

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1966

Modificazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 335,  
sull'ordinamento dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Uno degli aspetti più impressionanti dell'attività produttiva moderna è rappresentato dal crescente numero di infortuni sul lavoro.

Il rapido sviluppo della meccanizzazione del lavoro, la introduzione dell'automazione e l'applicazione di nuove tecniche nei processi produttivi non sono ancora accompagnate dal necessario adeguamento delle norme preventive che dovrebbero tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

L'insufficiente controllo degli organi statali preposti a questa funzione e la mancanza di una efficace partecipazione dei lavoratori all'azione di prevenzione favoriscono numerose violazioni da parte padronale delle norme in vigore.

In pochi anni il numero degli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura si è raddoppiato. Quasi 5.000 lavoratori perdono annualmente la vita in infortuni sul lavoro e decine di migliaia di operai e contadini restano ogni anno parzialmente o totalmente invalidi.

A tutto ciò si aggiunga che l'assistenza morale, economica e sanitaria è ancora in-

sufficiente e gli invalidi del lavoro hanno bisogno di avere una loro associazione che li assista moralmente e materialmente e li aiuti a riconquistare la fiducia e la speranza.

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) è stata fondata nel 1943 da un benemerito gruppo di pionieri ed in questi 18 anni ha avuto una vita molto travagliata.

L'assoluta mancanza di mezzi finanziari ha limitato la sua attività, resa più difficile dal mancato appoggio governativo. Fin dal 1952 il Ministro del lavoro aveva sciolto gli organi di direzione nazionale e nominato un commissario. Questa situazione anomala è durata fino a quando il Parlamento ha approvato la legge 21 marzo 1958, n. 335.

Detta legge, mentre dà un riconoscimento giuridico all'Associazione e ne fissa compiti e funzioni, toglie alla medesima ogni autonomia e la priva di ogni possibilità di vita democratica.

Gli abusi di potere esercitati dal Presidente, le discriminazioni nei confronti dei mutilati del lavoro e le irregolarità amministrative che hanno portato all'allontanamento

del Presidente, allo scioglimento del Consiglio nazionale e alla nomina di un commissario sono la conseguenza di questa mancanza di democrazia all'interno dell'Associazione e della impossibilità degli associati di esercitare un effettivo controllo.

Con il presente disegno di legge proponiamo di modificare in senso democratico la legge n. 335 e di ridare all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro la sua autonomia, attraverso la direzione responsabile di organismi direttivi composti ed eletti dai mutilati del lavoro.

Ci sembra questo anche un doveroso atto di giustizia e di fiducia in una benemerita categoria di lavoratori che hanno dimostrato in tutti questi anni la loro maturità sociale. Al danno della mutilazione e dell'invalidità fisica non possiamo aggiungere l'offesa di trattare questi lavoratori come minorati sociali, privandoli del diritto di dirigere essi stessi, nel pieno rispetto delle nor-

me democratiche e statutarie, la loro associazione di categoria.

L'importanza e la delicatezza delle funzioni che la legge affida all'Associazione postula un vivo senso di umana solidarietà che solo un organismo libero e vitale può esprimere. Lo stesso ristabilimento della normalità degli organi direttivi che è stato affidato all'attuale commissario, si potrà effettivamente realizzare soltanto attraverso la ristrutturazione radicale e democratica dell'Associazione, cioè delle sue istanze di direzione nazionale e provinciale.

Il controllo sulla vita e sull'attività dell'Associazione, affidata ai collegi dei sindaci, nei quali trovano posto sia al centro che nelle provincie, rappresentanti di enti assicurativi e di Ministeri e l'obbligo di far ratificare i bilanci del Ministero del lavoro, sono garanzie sufficienti per il pieno rispetto delle norme di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'articolo 4, lettera c), della legge 21 marzo 1958, n. 335, è sostituito dal seguente:

« c) lo studio dei problemi della rieducazione professionale e della reimmissione nel processo produttivo dei mutilati ed invalidi del lavoro e l'assistenza nelle iniziative tendenti alla loro concretizzazione; ».

### Art. 2.

Il numero 4) dell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è sostituito dal seguente:

« 4) contributo mensile a carico di tutti i mutilati ed invalidi del lavoro iscritti all'Associazione. L'entità del contributo è stabilita dal Comitato centrale. La riscossione del contributo si effettua mediante delega che i mutilati rilasciano all'Associazione ».

## Art. 3.

L'articolo 6 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è sostituito dal seguente:

« Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione agisce attraverso organi centrali e periferici ai quali è anche affidata l'amministrazione.

Sono organi dell'Associazione:

- il Congresso nazionale;
- il Presidente nazionale;
- il Comitato centrale;
- il Consiglio nazionale;
- il Collegio nazionale dei sindaci;
- i Consigli provinciali;
- i Collegi provinciali dei sindaci.

Il Congresso nazionale è il massimo organo dell'Associazione.

Spetta al Congresso nazionale l'approvazione del rapporto di attività presentato dal Comitato centrale a mezzo del Presidente; di fissare le direttive generali per l'attività dell'Associazione e l'approvazione dello statuto.

Il Congresso nazionale si riunisce di regola una volta ogni quattro anni.

Le modalità per la convocazione del Congresso e la nomina dei delegati saranno fissate nello statuto dell'Associazione, approvato dal Congresso indetto rispettando la rappresentanza proporzionale fra gli iscritti all'Associazione.

Il primo Congresso sarà convocato con norme transitorie stabilite dal Consiglio nazionale ».

## Art. 4.

L'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, numero 335, è sostituito dal seguente:

« Il Congresso nazionale elegge il Presidente dell'Associazione e il Comitato centrale composto da 20 membri più il Presidente.

I membri del Comitato centrale e il Presidente devono essere invalidi o mutilati del lavoro regolarmente iscritti all'Associazione.

Il Presidente ed i componenti il Comitato centrale durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

Il Comitato centrale si riunisce di regola ogni tre mesi, approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione ed elegge due vice Presidenti dell'Associazione tra i suoi componenti.

Il Consiglio nazionale è composto dal Presidente dell'associazione che lo presiede, dai componenti del Comitato centrale e dai Presidenti dei Consigli provinciali e si riunisce di regola una volta l'anno, formula voti e proposte.

Il Comitato centrale e il Consiglio nazionale devono, altresì, essere convocati quando un terzo dei suoi membri ne avanza richiesta. Spetta al Presidente dell'Associazione l'obbligo di convocare il Comitato centrale e il Consiglio nazionale ».

#### Art. 5.

L'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è sostituito dal seguente:

« I Consigli provinciali sono composti di 9 membri i quali vengono eletti con voto diretto e segreto dai mutilati ed invalidi del lavoro di ogni provincia regolarmente iscritti all'Associazione nel corso di apposite assemblee sezionali.

Tre posti debbono essere riservati alla minoranza. I componenti i Consigli provinciali durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

I Consigli provinciali eleggono nel loro seno il Presidente. Si riuniscono di regola ogni due mesi o su richiesta di un terzo dei membri, e convocano l'Assemblea dei soci almeno una volta all'anno. Il Collegio sindacale e provinciale è composto di un rappresentante dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e di due invalidi del lavoro regolarmente iscritti all'Associazione, eletti contemporaneamente alla elezione del Consiglio provinciale ».

#### Art. 6.

L'articolo 10 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è sostituito dal seguente:

« La soluzione delle contestazioni che possono sorgere nell'elezione dei Consigli provinciali sono demandate al Comitato cen-

trale che decide entro 30 giorni dalle elezioni ».

#### Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è sostituito dal seguente:

« Il Collegio dei sindaci è composto di un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte medesima, che lo presiede, di un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di un funzionario del tesoro, designati dai rispettivi Ministri e di quattro membri eletti dal Congresso tra i mutilati ed invalidi del lavoro regolarmente iscritti all'Associazione ».

#### Art. 8.

Gli articoli 11, 12 e 15 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sono abrogati.

#### Art. 9.

L'articolo 16 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è sostituito dal seguente:

« Il bilancio consuntivo, approvato dal Comitato centrale e corredato dalla relazione del Collegio dei sindaci deve essere presentato per la ratifica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il mese di aprile dell'anno seguente a quello cui si riferisce ».

#### Art. 10.

L'articolo 18 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è sostituito dal seguente:

« Mediante regolamento organico approvato dal Comitato centrale dell'Associazione e sottoposto per la ratifica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le norme per l'assunzione, lo stato giuridico, il trattamento economico e normativo, nonchè la cosiddetta numerica di tutto il personale necessario al funzionamento degli uffici e dei servizi centrali e periferici dell'associazione stessa.

Il 70 per cento del personale, nelle nuove assunzioni, deve essere composto di mutilati e invalidi del lavoro ».